

LEGGE DI BILANCIO 2024: PRINCIPALI MISURE PER I DATORI DI LAVORO

La Legge di Bilancio 2024, Legge n. 213/2023, ha previsto alcune misure di interesse per i datori di lavoro, tra le quali troviamo:

- **i nuovi limiti di esenzione per i fringe benefits;**
- **l'incremento dell'indennità per congedo parentale.**

Fringe benefits

La Finanziaria dispone che, per il 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite di esenzione è aumentato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti o affidati. Si ricorda che per il 2023 tale limite era fissato a 3.000 euro.

Per vedersi applicato il più alto limite di esenzione di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. I datori di lavoro provvedono all'attuazione della disposizione previa informativa alle Rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.

Congedo parentale

In generale, per i periodi di congedo parentale, le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a percepire un'indennità a carico dell'INPS pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

La Legge di Bilancio 2023 ha elevato tale indennità dal 30% all'80% della retribuzione, per una mensilità, da fruire, entro il sesto anno di vita del figlio, in alternativa tra i genitori che terminano il congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2022.

La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sull'articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di congedo parentale.

In particolare, i genitori, che fruiscono alternativamente del congedo parentale hanno diritto, in aggiunta alla citata indennità all'80%, al riconoscimento di un'indennità pari al 60% (in luogo dell'attuale 30%), per un mese, entro il sesto anno di vita del bambino.

La durata massima del congedo parentale non varia.

Tale previsione si applica alle lavoratrici e ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2023.

Solo per il 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%.